

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

In conformità alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 8 luglio 2019, con cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica "*TENNIS PRO VERCELLI*." ha modificato il proprio statuto associativo.

Si espone, di seguito, il testo integrale dello Statuto Associativo come risultante dalla deliberazione assunta in sede assembleare, sottoscritto da Presidente, perché, dallo stesso, venga sottoposto alla Registrazione:

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "*TENNIS PRO VERCELLI*" - Associazione Sportiva Dilettantistica (abbreviato A.S.D.)".

L'associazione ha sede in Vercelli (VC) Corso G. Rigola n. 138, i colori dell'Associazione sono Bianco e Azzurro.

Art. 2 - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la pratica del gioco del Tennis e del gioco del Padel Tennis, ed ogni tipo di attività tendente ad una migliore e più sana organizzazione del tempo libero, con particolare riferimento all'organizzazione ed alla promozione di attività sportive dilettantistiche ed Attività Motorie in genere, nonché tutti i tipi di attività rivolte al benessere psico-fisico e la promozione di ogni genere di manifestazioni sportive, ricreative e culturali.

A tal fine l'associazione potrà tra l'altro possedere, gestire, prendere o dare in locazione fabbricati, terreni, diritti reali e qualsiasi attrezzatura sia immobile che mobile che risulti necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 3 - La "Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Pro Vercelli" è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo (ev.)
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art. 5 - L'anno sociale ha inizio in 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo

TITOLO II

I soci

Art. 6 - Possono far parte dell'associazione, ad insindacabile giudizio dell'organo direttivo, tutte le persone giuridiche e le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta ,

I soci della "**TENNIS PRO VERCELLI**" - Associazione Sportiva Dilettantistica (abbreviato A.S.D.)" si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) **ONORARI** - coloro che vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo per loro benemeritenze nei confronti dell'associazione;
- b) **SOSTENITORI** - coloro che intervengono con contributi economici in misura superiore almeno al doppio della quota associativa annuale;
- c) **ORDINARI** - coloro che versano la sola quota associativa annuale, questi ultimi si suddividono in:
 - Seniores al compimento del 24° anno di età;
 - Juniores compresi tra il 19° ed il 23° anno di età;
 - Ragazzi di età inferiore o uguale ad anni 18.

Possono essere previste ulteriori sottocategorie di soci **ORDINARI** nell'ambito del cd. "spacchettamento quote" e "pacchetti parziali".

d) **FREQUENTATORI** - coloro che partecipano alla vita associativa senza usufruire delle strutture sportive.

Tutti i soci, tranne i soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel caso in cui il Consiglio Direttivo non deliberi al riguardo valgono le quote fissate nell'ultima delibera utile.

Art. 7 - Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve sottoscrivere apposita domanda contenente la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti predisposti.

Il vincolo associativo dura un anno e cessa, in ogni caso, al termine dell'esercizio sociale. Esso decade automaticamente se, entro tre mesi dalla scadenza, non viene pagata la quota associativa.

Art. 7-bis - Clausola di Salvaguardia: nell'ipotesi in cui in soci ordinari fruitori di pacchetto "parziale" superino il 49% della totalità dei soci ordinari l'organo direttivo, restando nell'esercizio delle sue funzioni, può deliberare il rifiuto automatico delle richieste di ammissione all'Associazione per formula parziale, privilegiando esclusivamente le richieste di ammissione per pacchetto "completo".

Titolo III

L'assemblea generale dei soci

Art. 8 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sui prospetti contabili e patrimoniali e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci. L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci tramite affissione presso la sede sociale o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 9 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci di maggiore età che si trovino in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio potrà rappresentare non più di un altro socio, a patto che si faccia rilasciare regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, affiancato da un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 12 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del totale degli iscritti.

Art. 13 - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare i principi istitutivi dell'associazione contenuti all'interno degli articoli 2 e 3, pur potendo aggiungere altre attività che non contrastino con detti principi istitutivi.

Possono discutere e deliberare in ordine all'andamento dell'Associazione e determinare le direttive di massima della stessa, discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo, discutere e deliberare in merito alla relazione del Presidente.

Devono Provvedere ogni quattro anni alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, fra i quali il Consiglio stesso, a norma del successivo Art.15, sceglierà il Presidente ed il Vice Presidente.

Provvedere ogni quattro anni alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Proviviri;

Possono deliberare in merito allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il consenso di 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da non meno di otto e non più di quattordici persone come verrà determinato dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro elezione vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione degli stessi;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annuali o mensili di associazione e delle quote inerenti la partecipazione a corsi, stages o gite organizzati dall'Associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci e decide l'espulsione dei soci che abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità dell'associazione o che ne abbiano comunque leso la dignità ed il prestigio. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi di cui all'art. 2;
- f) predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e prospetti economici/patrimoniali, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procure.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente che avrà carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più Vice-Presidenti.

Esso si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 1/3 dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all'anno.

Art. 17 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il 50 per cento dei consiglieri in carica.

Art. 18 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo o a chi da esso incaricato.

Titolo V

Il Comitato Esecutivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo sette membri, ha potere decisionale in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Si riserva al solo Presidente la facoltà di autorizzare l'istituzione del comitato e l'accettazione dei consiglieri proposti come suoi componenti.

Il comitato non meno di una volta ogni sei mesi è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo le informazioni relative alle decisioni prese nell'ambito dello svolgimento della sua funzione, resta ferma la possibilità del Consiglio Direttivo di richiamare a se, con normale delibera, alcune delle funzioni delegate al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo decade con scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Il Presidente

Art. 20 - Il Presidente è eletto ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà fra i suoi membri.

In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente:

- di intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- di convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- di vigilare sul funzionamento dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
- di curare che sia predisposto lo schema del bilancio annuale;
- di esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima riunione.

Titolo VII

Il Vice Presidente

Art. 21 - Il Vice Presidente è nominato ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce in ogni caso di impedimento o di assenza.

Titolo VIII

Il Collegio dei Proviviri

Art. 22 - Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri nominati ogni quattro anni dall'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esprimere il proprio parere su qualsiasi controversia che potesse sorgere fra i soci e l'Associazione, ovvero fra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta. In particolare i Proviviri dovranno esprimersi relativamente ai ricorsi in ordine al mancato accoglimento di domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo ed ai ricorsi circa i provvedimenti di espulsione.

Titolo IX

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni quattro anni dall'Assemblea.

I Revisori eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi, vigila sull'andamento delle gestioni economiche e finanziarie e redige la relazione sul bilancio per l'Assemblea.

Cariche Sociali

Art. 24 - Tutte le cariche elettive sono gratuite e debbono essere ricoperte da soci dell'Associazione.

Responsabilità

Art. 25 - L'Associazione non assume responsabilità nei confronti dei soci a qualunque categoria essi appartengano, per qualsiasi incidente o infortunio dovesse loro capitare all'interno della Sede Sociale o per l'uso delle attrezzature sociali.

Titolo X

Il patrimonio

Art. 26 - Tutti i soci sono soggetti alla corresponsione della quota sociale , la cui misura verrà determinata ai sensi del disposto dell'Art. 15 lettera c).

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di associazione;
- b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- d) altri proventi.

Art. 28 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo non erogate;
- c) dagli interessi attivi.

Art. 29 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 marzo di ogni anno.

I prospetti di bilancio di chiusura devono fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria. Il bilancio eretto dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e fondi, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 30 - Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea generale straordinaria.

La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori , determinando i poteri degli stessi e ratificandone l'operato.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà interamente devoluto ad associazioni aventi finalità analoghe o affini alla presente associazione per essere destinato a finalità di utilità generale.

Titolo XI

Clausole di carattere fiscale

Art. 31 - In ottemperanza all'Art. 148, Comma 8, del D.P.R. 22/12/1986 n.917 - T.U.I.R. vengono inserite nello Statuto, per farne parte integrante, le seguenti clausole:

- a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, Comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) si ribadisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, nonché (in conformità ai precedenti punti dello Statuto) i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) si ribadisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Titolo XII

Libri Associativi

Art. 32 - L'Associazione dovrà tenere e conservare (per almeno un quinquennio) i seguenti libri, da redigere senza particolari formalità (a titolo puramente esemplificativo: nessuna vidimazione, numerazione o obbligo di firma e possibilità di utilizzo di fogli mobili), ma in modo ordinato e comprensibile, con la possibilità di tenerli e conservarli anche esclusivamente in formato elettronico, utilizzando qualsiasi supporto software:

- LIBRO SOCI contenente il nominativo dei soci;
- LIBRO VERBALI del CONSIGLIO DIRETTIVO contenete del deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- LIBRO VERBALI ASSEMBLEE contenete i verbali delle Assemblee dei Soci.

Oltre ai precedenti Libri obbligatori, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, a sua discrezione, la tenuta di qualsiasi altra scrittura che possa essere ritenuta necessaria per una migliore trasparenza nel rapporto associativo.

Titolo XIII

Disposizioni Finali

Art. 33 - Per quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile e di tutte le altre leggi, normali o speciali, statali, regionali, provinciali o comunali che possano regolare la struttura o l'attività dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

(MIGNONE Vincenzo)

Vincenzo Mignone



Registrato a Vercelli il 2013
 al N.ro 166 serie 3
 Esatto € 102,00
[Signature]

IL FUNZIONARIO
 - *[Signature]* -